

tra Alpkom e Telecom Italia relativo al servizio di interconnessione inversa. Con tale atto è stata disposta l'archiviazione del procedimento instaurato da Alpkom a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti, concluso in esito alle proposte di accordo sottoposte dalla Direzione nel corso del procedimento.

Allo stesso modo, l'Autorità ha disposto, con determina direttoriale n. 7/09/DIR, il non luogo a procedere della controversia tra Brennercom e Telecom Italia, in materia di prezzo di terminazione per il servizio di interconnessione inversa, dopo aver preso atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata da Brennercom per cessata materia del contendere in quanto le parti hanno comunicato il raggiungimento di un accordo, anche in questo caso in esito alle attività di conciliazione svolte dalla Direzione nel corso del procedimento.

Con riferimento alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, si menziona la determina n. 11/09/DIR con la quale è stato definito il procedimento contenzioso instaurato dalla società Eutelia nei confronti delle società Global Communication Systems e Rawal Telecom, in ordine al mancato pagamento degli importi fatturati per l'erogazione di servizi di telecomunicazione. L'Autorità ha accertato la fondatezza delle contestazioni mosse da Eutelia, sia con riferimento all'esistenza del debito da parte di Global Communication Systems sia con riguardo al *quantum* contestato. Contrariamente, l'Autorità ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di Eutelia nei confronti di Rawal Telecom, ritenuta responsabile in solido con Global Communication Systems in quanto, in assenza di un accordo formale, produttivo di effetti vincolanti tra le parti, non è stato possibile individuare la natura dei rapporti intercorrenti tra le stesse.

In merito alle attività concluse con l'adozione di delibere, nel periodo di riferimento, l'Autorità ha approvato i seguenti provvedimenti.

Con la delibera n. 40/09/CIR, l'Autorità ha definito la controversia, insorta tra Fastweb e Telecom Italia, concernente l'applicazione di condizioni economiche discriminatorie relativamente ai collegamenti ISDN. Nel citato provvedimento, l'Autorità ha stabilito che, con riferimento alle condizioni economiche dei servizi relativi alla controversia in esame, Telecom Italia è tenuta ad applicare a Fastweb uno sconto del 12% del prezzo *retail* di tali circuiti per l'acquisto di collegamenti ISDN ad esclusivo utilizzo quali circuiti di *back-up* del collegamento principale di trasmissione dati, collegamenti acquisiti al fine di assicurare, laddove richiesto dai propri clienti, la continuità del servizio dati in caso di guasti del collegamento principale. La percentuale di ribasso è correlata al valore dei costi evitabili sostenuti da Telecom Italia nella fornitura dei medesimi servizi al pubblico. L'Autorità ha altresì stabilito che, con riferimento alle condizioni di fornitura dei predetti servizi, i circuiti siano forniti con procedure analoghe a quelle previste per i servizi all'ingrosso. Le condizioni economiche disposte dalla delibera n. 40/09/CIR valgono a decorrere dal 16 aprile 2008, data della prima comunicazione depositata da Fastweb nel corso del procedimento con la quale è stata richiesta a Telecom Italia l'applicazione di condizioni economiche migliorative rispetto ai prezzi *retail*.

In merito alla controversia instaurata, ai sensi del regolamento n. 352/08/CONS, tra la società City Carrier e Telecom Italia, concernente la remunerazione di servizi a tariffazione specifica su numerazioni non geografiche 899 e 892, l'Autorità, con la delibera n. 68/09/CIR, ha stabilito che, con riferimento al traffico svolto verso le numera-

zioni 89x in uso all'operatore di servizi City Carrier e denunciato da Telecom Italia come presuntivamente fraudolento, stante l'esistenza di indagini penali in merito alle numerazioni oggetto della controversia, nulla è dovuto da Telecom Italia a City Carrier sino all'esito degli accertamenti giudiziari in corso, ovvero fino al termine di prescrizione degli importi fatturati ai clienti finali.

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha inoltre provveduto a definire una controversia ai sensi del precedente regolamento adottato con delibera n. 148/01/CONS. In particolare, l'Autorità ha provveduto, con delibera n. 43/09/CIR, a dichiarare il non luogo a procedere e a disporre l'archiviazione del procedimento instaurato da Eutelia nei confronti di Telecom Italia, in materia di servizio di accesso da rete Vodafone verso codici 166 di Telecom Italia con gestione e consegna della chiamata tramite rete Eutelia, dopo aver preso atto della rinuncia dell'istante per il raggiungimento di un accordo con Telecom Italia.

L'Autorità, con riferimento a due controversie avviate ai sensi del precedente regolamento, promosse da Vodafone e H3G nei confronti di Telecom Italia, in tema di tariffazione del servizio di *onward routing*, a seguito dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti sotto l'egida della Autorità medesima, sta provvedendo a predisporre le relative archiviazioni.

Relativamente alle controversie avviate nel periodo di riferimento, l'Autorità ha dichiarato, con determina direttoriale n. 3/10/DIR, il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del regolamento, dell'istanza formulata dalla società Noatel per la definizione della controversia con Telecom Italia, in materia di traffico telefonico generato dai clienti di Telecom Italia, verso numerazioni non geografiche, in titolarità di Noatel, in seguito alla rimessione della controversia da parte di Telecom Italia dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Con riferimento alle attività che hanno condotto all'emanazione di delibere, l'Autorità ha adottato il provvedimento n. 73/09/CIR, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 352/08/CONS, relativo alle misure cautelari nell'ambito della controversia insorta tra TAG Comunicazioni e Telecom Italia, in materia di inadempimento di accordi contrattuali tra le parti. Nella citata delibera, il pregiudizio di natura economica lamentato da TAG, a supporto della propria richiesta di adozione di misure cautelari, non è risultato, allo stato degli atti, riconducibile a condotte poste in essere da Telecom Italia in violazione degli obblighi regolamentari vigenti in materia di comunicazioni elettroniche. Ciò che ha rilevato, ai fini dell'adozione del provvedimento in questione, è stato che la risoluzione *ex lege* e con effetti *ex nunc* di tutti i contratti *wholesale* in essere tra le parti avrebbe determinato l'interruzione del servizio di telecomunicazione, ad esclusivo danno degli utenti di TAG. La *ratio* per l'adozione di tale provvedimento è pertanto riconducibile alla salvaguardia dei diritti dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento n. 352/08/CONS. Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte di TAG di avvenuta cessazione della propria attività, l'Autorità sta predisponendo il relativo provvedimento di archiviazione.

Relativamente ai procedimenti avviati nel periodo di riferimento e tuttora in corso di svolgimento si riporta quanto segue.

Con riguardo alle controversie avviate con contestuale richiesta all'Autorità di emanazione in via d'urgenza di misure cautelari *ex art. 4* del regolamento, di cui alla delibera n. 352/08/CONS, l'Autorità ha rigettato l'istanza cautelare avanzata da Eute-

lia nei confronti di Telecom Italia, in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche, in quanto carente dei presupposti previsti dallo stesso articolo 4 del regolamento. L'attività istruttoria è in corso con l'esame dei profili di merito.

La società Vodafone ha presentato istanza di adozione di misure cautelari nei confronti, rispettivamente, di Fastweb e di Wind. Entrambe le richieste di misure cautelari hanno per oggetto le modalità tecnico-operative in materia di migrazione delle utenze di rete fissa. Nei procedimenti in esame, Vodafone ha lamentato l'introduzione da parte di Fastweb e di Wind di modifiche al codice di migrazione, in violazione alle disposizioni contenute nell'accordo quadro del 14 giugno 2008. L'Autorità ha preso atto della volontà espressa da Vodafone relativamente al ritiro della richiesta di misure cautelari a seguito delle attività condotte dagli uffici e degli impegni assunti da Fastweb e Wind nel corso dell'istruttoria. Nel merito l'Autorità ha disposto la sospensione di entrambi i procedimenti agli esiti delle attività di cui agli articoli 12 *bis* e *ter* della delibera n. 136/06/CONS, svolte nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Fastweb, con verbale di accertamento n. 7/09/DIR del 30 settembre 2009, e nei confronti di Wind, con verbale di accertamento n. 10/09/DIR del 19 novembre 2009. In entrambi i casi, la sospensione è stata disposta, sulla base della lettura dell'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento n. 352/08/CONS, nell'ottica del rispetto dei principi di economia ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto la questione oggetto dei procedimenti per la definizione delle controversie tra Vodafone e Wind e tra Vodafone e Fastweb è la medesima già oggetto di accertamento nell'ambito dei suddetti procedimenti sanzionatori.

Proseguendo con le controversie instaurate nel periodo di riferimento e tuttora pendenti, Fastweb ha presentato un'istanza nei confronti di Telecom Italia, in materia di fornitura di servizi *bitstream*. Tra le parti sono in corso trattative finalizzate al raggiungimento di una soluzione negoziale della controversia.

Le attività in corso riguardano, altresì, il procedimento tra Tex 97 e BT Italia, in materia di fornitura di servizi di *unbundling* ed interconnessione, con richiesta di adozione di misure cautelari da parte di Tex 97, ed il contenzioso tra la società Super 3 e la società Rete A, in materia di utilizzo dello stesso valore/numerazione di *Logical Channel Number* relativo all'ordinamento automatico dei canali trasmessi in tecnica digitale terrestre. Quest'ultimo procedimento è, allo stato, sospeso, nelle more dell'adozione di un provvedimento regolamentare in tema di LCN da parte dell'Autorità.

Relativamente al procedimento instaurato da Tex 97 nei confronti di BT, l'Autorità ha adottato, con la delibera n. 18/10/CIR, una misura cautelare a tutela dell'utenza. Il procedimento quindi proseguirà nel merito.

Con riferimento all'istanza promossa dalla società Digitel nei confronti di H3G, in materia di servizi di portabilità del numero mobile, le cui attività sono tuttora in corso, le parti hanno comunicato all'Autorità la disponibilità ad avviare un percorso di tipo negoziale.

Relativamente all'istanza promossa da TWT nei confronti di Telecom Italia, in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche, con contestuale richiesta di emanazione di misure cautelari, l'Autorità sta proseguendo con l'esame dei profili di merito a seguito della rinuncia all'adozione di misure cautelari da parte della società TWT.

Nella tabella 3.3 è evidenziato il dettaglio relativo alle attività inerenti le controversie avviate nel periodo di riferimento, ai sensi del regolamento n. 352/08/CONS, con l'indicazione circa lo stato attuale del relativo procedimento.

Tabella 3.3. *Controversie tra operatori di comunicazione elettronica
(1 maggio 2009 - 30 aprile 2010)*

Data Arrivo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
12/03/09	Più Uno International	TWT	Disservizi ADSL e voce	Archiviazione per improcedibilità ai sensi dell'art. 3 del regolamento
8/6/09	T-Systems	Skyways Italia	Disservizi fornitura servizi	In corso
7/7/09	Super 3	Rete A	Utilizzo dello stesso canale/numerazione LCN	In corso
5/11/09	Ta Comun TAG	Telecom Italia	Inadempimento contrattuale fornitura servizi	Adottata delibera dell'art. 4 del regolamento - in corso
11/11/09	Noatel	Telecom Italia	Contestazione importi traffico NNG	Archiviazione per improcedibilità ai sensi dell'art. 3 del regolamento
3/12/09	Fastweb	Telecom Italia	Servizio <i>bistream</i>	In corso
11/12/09	Vodafone	Fastweb	Trasferimento utenze rete fissa	Sospeso ai sensi dell'art. 6 del regolamento
11/12/09	Vodafone	Wind	Trasferimento utenze rete fissa	Sospeso ai sensi dell'art. 6 del regolamento
20/01/10	Eutelia	Telecom Italia	Servizio interconnessione inversa	In corso
8/04/10	Digitel	H3G	Portabilità del numero mobile	In corso
30/03/10	TWT	Telecom Italia	Servizio interconnessione inversa	In corso
20/04/10	Tex 97	Bt Italia	<i>Unbundling</i> del <i>local loop</i>	Adottata delibera ai sensi dell'art. 4 del regolamento - in corso

Fonte: Autorità

3.7. I procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica

Tra maggio 2009 ed aprile 2010, l'Autorità ha svolto diverse attività pre-istruttorie su ipotesi di violazioni dell'art. 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni. Tali attività pre-istruttorie hanno dato avvio ad una serie di procedimenti di natura sanzionatoria, alcuni dei quali sono stati conclusi con l'adozione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione.

In particolare, la maggior parte delle attività sanzionatorie avviate dall'Autorità hanno riguardato la violazione della normativa in materia di portabilità del numero mobile (MNP), di cui alla delibera n. 19/01/CIR e n. 78/08/CIR. Con il provvedimento appena citato l'Autorità ha provveduto a ridisegnare la disciplina riguardante la portabilità del numero mobile prevedendo tempi sempre più rapidi di esecuzione della MNP, ciò anche al fine di conformarsi alla più stringente normativa europea. Sempre nell'ambito dell'intervento regolatorio, di cui alla delibera 78/08/CIR, in tema di portabilità del numero mobile è stato, altresì, confermato il divieto assoluto di interrompere la procedura di portabilità, una volta avviata, nonché il vincolo di esclusivo uso dei dati personali dei clienti con il consequenziale divieto relativo al loro impiego per fini diversi dalla prestazione della portabilità. In definitiva, gli interventi promossi con le delibere sopra citate hanno avuto l'obiettivo di rendere più agevole il passaggio degli utenti tra i diversi operatori ed incentivare la concorrenza nei servizi di comunicazione elettronica.

L'attività sanzionatoria svolta dall'Autorità in tale specifico ambito è stata, tuttavia, condizionata dalle vicende giudiziarie che hanno investito il citato provvedimento n. 78/08/CIR, anche se con l'unico effetto di ritardarne l'entrata in vigore. In particolare, Telecom Italia e Vodafone hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti della delibera n. 78/08/CIR dapprima al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato, ottenendo solo da quest'ultimo provvedimento favorevole (in particolare l'articolo 5, comma 17) sino al 21 giugno 2009, data prevista dall'art. 17, comma 2 della medesima delibera per l'entrata in vigore di tutte le altre disposizioni gravate. Il Consiglio di Stato ha disposto comunque il rinvio della controversia al Tar del Lazio. In tale sede, il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto i ricorsi proposti, rispettivamente, da Vodafone e da Telecom "solo nella parte concernente la disposta abolizione del periodo di preavviso".

Tuttavia, il rischio che tale pronuncia, pur interessando un elemento solo marginale, il periodo di preavviso, potesse in realtà svuotare, nella pratica, la riforma della portabilità introdotta dalla delibera n. 78/08/CIR, ha indotto l'Autorità a proporre appello avverso le citate sentenze del Tar, ottenendone la sospensione in via cautelare con riguardo alla statuizione di accoglimento del ricorso di I grado. Ne deriva, quindi, che, almeno fino alla pronuncia di merito, la delibera n. 78/08/CIR è da ritenersi valida ed efficace.

Ciò posto, non potendo, in un primo momento, discutere, per effetto dell'avvenuta sospensione stabilita con le citate ordinanze del Consiglio di Stato, la violazione di alcune norme contenute nella delibera n. 78/08/CIR, in particolare dell'articolo 5,

comma 17 sopra citato, si è proceduto con distinti provvedimenti, a Vodafone e Telecom, alla contestazione n. 2/09/DIR n. 3/09/DIR ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR, come confermato dall'articolo 10, comma 6, della delibera n. 78/08/CIR. Secondo tale fonte "i dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall'operatore *donating* con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione".

Più specificamente, l'Autorità ha rilevato che le società, in seguito a richieste di passaggio di propri clienti ad altro operatore, veicolate dallo stesso *recipient*, hanno impropriamente utilizzato a fini commerciali e promozionali i dati relativi ai clienti medesimi, da ciò traendo un indubbio quanto indebito vantaggio a detrimento della concorrenza.

Il procedimento iniziato con la contestazione n. 3/09/DIR, nei confronti della società Telecom Italia, per violazione dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR, si è concluso con il provvedimento di ordinanza ingiunzione emesso con la delibera n. 534/09/CONS. Diversamente, al procedimento avviato con l'atto n. 2/09/DIR sono seguiti altri due provvedimenti nn. 5/09/DIR e 9/09/DIR. Infatti, mentre con l'atto n. 2/09/DIR non si era potuto contestare la violazione dell'articolo 5, comma 17 della delibera n. 78/08/CIR, in ottemperanza ai limiti posti dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1992/09 del 21 aprile 2009, con gli altri provvedimenti n. 5/09/DIR e n. 9/09/DIR, viceversa, si è proceduto all'addebito della violazione della succitata norma in quanto il Tar del Lazio, con la sentenza n. 5769/09 del 18 giugno 2009, ha sciolto la riserva e conservato la validità della norma impugnata.

Nel corso del procedimento sanzionatorio l'operatore, dall'originaria contrapposizione al provvedimento regolatorio, ha scelto di intraprendere la via più conciliativa della proposizione di impegni ed ha, altresì, chiesto la riunione dei tre sub procedimenti di impegni in un unico procedimento. La richiesta è stata accolta e Vodafone ha presentato una proposta "congiunta" di impegni. Si tratta di un insieme di interventi, sia di carattere organizzativo interno, che modificativi di "sistema", finalizzati all'introduzione di un *quid pluris*, migliorativo delle condizioni di competitività, i cui connotati di stabilità e serietà sono stati valutati positivamente dall'Autorità. Il procedimento si è concluso con la delibera di approvazione degli impegni n. 186/10/CONS.

Successivamente, la società Telecom Italia, alla quale sono state notificate altre due contestazioni nn. 6/09/DIR ed 8/09/DIR, ha seguito un analogo percorso. In entrambi i provvedimenti si è contestata la violazione dell'articolo 5, comma 17 della delibera n. 78/08/CIR. L'Autorità ha, anche in questo caso, accolto l'istanza della società di presentazione di un documento unitario di impegni con effetti su entrambi i procedimenti sanzionatori avviati. In ordine alla proposta avanzata da Telecom Italia, l'Autorità ha condotto diverse attività di verifica ed il procedimento è stato anch'esso concluso con l'approvazione degli impegni definitivi, avvenuta con la delibera n. 187/10/CONS.

È da notare che, con gli impegni presentati da Vodafone e Telecom Italia ed approvati con le delibere nn. 186/10/CONS e 187/10/CONS, entrambe le società hanno dichiarato, con l'approvazione degli impegni, la propria intenzione di non proseguire con il contenzioso amministrativo sopra descritto. In tal modo, il quadro regolamentare relativo alla portabilità del numero mobile può ormai ritenersi stabile e consolidato.

Nell'arco temporale considerato ed in riferimento al medesimo tema, si è concluso con delibera n. 533/09/CONS il procedimento sanzionatorio n. 8/08/DIR. L'Autori-

tà ha approvato la proposta di impegni presentata dalla società Wind, ai sensi della legge n. 248/06, ed allo stato sono in corso le funzioni di controllo e verifica sullo stato di attuazione degli impegni presentati dall'operatore.

Nel periodo considerato, le attività sanzionatorie svolte dall'Autorità hanno riguardato, altresì, il mancato rispetto della normativa in materia di telefonia fissa.

In particolare, con atto n. 1/09/DIR, l'Autorità ha contestato alla società Fastweb la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/03, per mancata comunicazione di dati richiesti dall'Autorità. Fastweb ha omesso di trasmettere i dati inerenti le richieste di migrazione della propria clientela scartate relative ai casi di codice autogenerato pur se sintatticamente corretto. Il procedimento sanzionatorio è stato concluso con l'adozione della delibera n. 412/09/CONS recante "Ordinanza ingiunzione alla società Fastweb s.p.a. per violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di cui alla contestazione n. 1/09/DIR".

Sempre nel medesimo arco temporale, l'Autorità ha avviato due distinti procedimenti sanzionatori, contestazione n. 10/09/DIR nei confronti della società Wind e n. 7/09/DIR nei confronti di Fastweb, per avere le stesse, ed analogamente, utilizzato, nel processo di migrazione su rete fissa, codici identificativi multipli in luogo dell'identificativo unico individuato dall'Autorità e dall'accordo interoperatori.

A tal riguardo, la citata delibera n. 274/07/CONS, dispone che "le procedure di passaggio tra operatori e migrazione tra servizi diversi garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale".

L'iniziativa unilaterale, assunta dalle indicate società, non solo ha violato il principio di condivisione delle procedure di migrazione, ma anche della continuità e della funzionalità del servizio fornito ai clienti finali. Infatti, l'indebito utilizzo del campo del codice di migrazione che identifica l'operatore *donating* (campo COW) ha, di fatto, ostacolato il corretto svolgimento delle procedure di passaggio su rete fissa procurando disservizi all'utenza.

Gli operatori Wind e Fastweb hanno presentato proposte di impegni ritenute non manifestamente inammissibili dall'Autorità. Tali procedimenti sono tutt'ora in corso.

Nel medesimo periodo, l'Autorità ha, infine, contestato, con atto n. 4/09/DIR, alla società Fastweb la violazione delle disposizioni di cui al punto 1, lettera b) della delibera n. 1/09/CIR recante "Diffida, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione" in quanto l'operatore non ha provveduto ad implementare le procedure di rilascio del codice di migrazione rese immediatamente conoscibili al cliente tramite accesso alla pagina *web*.

Con delibera n. 46/10/CONS l'Autorità ha archiviato il procedimento sanzionatorio riconoscendo, quale valida esimente, la buona fede societaria in ordine all'interpretazione delle norme di settore. In particolare, l'Autorità ha accolto le argomentazioni della società apparendo plausibile che essa sia incorsa in un errore scusabile in merito alla corretta interpretazione del punto 1, lettera b) della delibera n. 1/09/CIR credendo che l'immediatezza della fornitura del codice, nella modalità *pull* potesse essere garantita anche attraverso l'invio di una *e-mail* successiva alla richiesta formulata dal cliente che abbia acceduto alla propria area riservata, soprattutto quando, come nel caso di specie, l'invio avviene in un lasso di tempo molto ravvicinato (entro un'ora dalla richiesta).

3.8. Il Sistema Integrato delle Comunicazioni e i singoli mercati che lo compongono

L'Autorità, con delibera n. 558/09/CONS del 6 ottobre 2009, ha avviato il procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC). Il procedimento, prorogato con delibera n. 21/10/CONS, è destinato a concludersi entro l'estate 2010.

Nell'ambito del procedimento, l'Autorità dovrà procedere, come di consueto, alla valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni per l'anno 2007-2008 e, successivamente, all'individuazione dei mercati rilevanti.

A tal fine, sono stati acquisiti, in primo luogo, tutti i dati e le informazioni necessarie alla valorizzazione del SIC, attraverso l'invio di un articolato formulario alle imprese rappresentative delle aree economiche classiche (radiotelevisione, editoria quotidiana e periodica, concessionarie di pubblicità ed agenzie stampa).

In secondo luogo, sono stati posti in essere ulteriori e più approfonditi adempimenti istruttori, in termini di informazioni e di dati richiesti, nonché qualche innovazione rispetto all'impianto metodologico precedente.

In particolare, l'analisi dei settori classici della comunicazione ha previsto, come sopra esposto, una specifica richiesta di informazioni presso le imprese ed i gruppi che operano in tali ambiti, con un'indagine che ha riguardato 214 società editoriali, 136 soggetti operanti nel settore radiotelevisivo, 40 concessionarie di pubblicità e 16 gruppi multimediali.

La complessità insita nell'analisi in corso ha reso altresì necessario l'invio ai maggiori gruppi operanti nei settori di riferimento di una richiesta di dati e informazioni supplementari volta ad analizzare le relazioni di sostituibilità e complementarità, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, dei vari ambiti di attività del SIC.

Sono state inoltre sentite in audizione le società di rilevazione dei mezzi di comunicazione, le principali associazioni di categoria e i maggiori gruppi coinvolti nel procedimento in oggetto.

Al fine di svolgere un'analisi comparativa con le esperienze in corso negli altri paesi, europei e non, in materia di pluralismo, l'Autorità ha avuto diversi incontri con organismi internazionali che hanno svolto attività simili.

L'Autorità ha ritenuto altresì necessario attivare un incarico di consulenza, finalizzato allo svolgimento di un'indagine di mercato inerente il comportamento dei consumatori nella fruizione dei diversi mezzi di informazione.

Tale decisione è stata motivata dalla circostanza che il processo di individuazione dei mercati rilevanti che compongono il SIC costituisce un'attività complessa, per lo svolgimento della quale occorre non solo acquisire dati economici inerenti l'attività delle imprese che operano nei diversi settori che compongono il SIC, ma anche informazioni di carattere quantitativo e qualitativo inerenti il comportamento dei consumatori/cittadini rispetto alle diverse fonti di informazione. Ciò al fine di valutare la sostituibilità, dal lato della domanda, all'interno delle aree economiche individuate dalla legge e tra mezzi di comunicazione.

Sono stati, dunque, svolti gli adempimenti procedurali relativi alla gara per l'assegnazione dell'incarico di consulenza, che ha visto l'aggiudicazione alla società GfK Eurisko sulla base della rispondenza dell'offerta presentata dalla società ai requisiti indicati nella lettera di invito a partecipare alla gara.

Lo svolgimento dell'incarico ha previsto, in primo luogo, la redazione di un complesso questionario per l'analisi del consumo dei mezzi di informazione da parte della popolazione italiana, da sottoporre al campione di riferimento.

Contestualmente alle attività descritte, si sta procedendo all'elaborazione dei dati inviati dalle società e dalle associazioni di categoria dei settori oggetto di rilevazione e alla stesura del testo con la valorizzazione del SIC e l'individuazione dei mercati rilevanti.

3.9. I procedimenti in materia di posizioni dominanti e di attività di verifica delle operazioni di concentrazione e intese nel SIC

L'art. 43 del Testo unico della radiotelevisione detta le norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché le posizioni dominanti nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Secondo quanto previsto dal richiamato articolo, l'Autorità, a seguito di notifica di operazioni di concentrazione ed intese da parte dei soggetti che operano nel SIC e, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, in conformità ai criteri e ai principi delineati nel comma 2 dell'art. 43, è tenuta a verificare che non si costituiscano, nel SIC e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che non siano superati i limiti stabiliti dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo art. 43.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con delibera n. 646/06/CONS del 6 novembre 2006, recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel Sistema integrato delle comunicazioni, e con riferimento a tali attività di verifica, alla data del 30 aprile 2010, per quanto concerne le operazioni di concentrazione e le intese superiori alle soglie di fatturato di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento, risultano essere state assunte: n. 1 delibera di conclusione di un'istruttoria, n. 25 delibere di non avvio dell'istruttoria da parte del Consiglio dell'Autorità e 40 determine di non avvio dell'istruttoria da parte della Direzione contenute audiovisivi e multimediali.

I dati attestanti il volume di attività espletato nell'arco temporale intercorrente tra il mese di maggio 2009 e il mese di aprile 2010, con riguardo alle attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel SIC, sono riportati nella tabella 3.4.

Tabella 3.4. SIC - Verifiche del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni

Operazioni sottoposte a verifica	74
Assunte con delibera	26
Assunte con determina	40
Operazioni Infragruppo	7
Procedimenti sanzionatori	1
Provvedimenti in trattazione (alla data del 30 aprile 2010)	42

Fonte: Autorità

I mercati del SIC interessati dalle verifiche effettuate dall'Autorità ai sensi dell'art. 43 del Testo unico della radiotelevisione sono stati la televisione (53 operazioni verificate), la radio (14 operazioni verificate), l'editoria elettronica (6 operazioni verificate) e il cinema (1 operazione verificata).

Di seguito si rappresentano brevemente le attività istruttorie maggiormente significative svolte dall'Autorità tra maggio 2009 e aprile 2010 in materia di posizioni dominanti e di attività di verifica delle operazioni di concentrazione e intese nel SIC.

Ordinanza-ingiunzione alla società Dada s.p.a. per la violazione dell'articolo 20, comma 1, del regolamento adottato con delibera n. 646/06/CONS e dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 2005, n. 177

Nel mese di giugno 2009, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Dada s.p.a. per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. In particolare, l'operazione tardivamente comunicata riguardava l'acquisizione del controllo esclusivo della società E-Box s.r.l. da parte della stessa società Dada, attraverso l'acquisto di una quota del capitale sociale pari al 40%, la quale si aggiunge alla quota del 30% già detenuta dalla società per il tramite della propria controllata Dada.net s.p.a.

L'Autorità ha considerato che tale operazione, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico e risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 20, comma 1, del regolamento n. 646/06/CONS, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate risultava superiore alla soglia di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento medesimo. Tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva dell'operazione, nonché del lasso di tempo intercorso prima dell'operazione, l'Autorità, con delibera n. 341/09/CONS del 25 giugno 2009, ha irrogato alla società Dada s.p.a., ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del regolamento n. 646/06/CONS e dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, una sanzione amministrativa pari a cinquemilacentosessanta euro.

Verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, Testo unico della radiotelevisione, in merito alla costituzione della società Tivù s.r.l. da parte di Rai s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Telecom Italia Media s.p.a.

Nel mese di settembre 2008, le società Rai s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Telecom Italia Media s.p.a. (di seguito, le Parti) hanno comunicato la costituzione di un'impresa comune denominata Tivù s.r.l., finalizzata a promuovere la piattaforma digitale terrestre Tivù attraverso cui trasmettere la programmazione televisiva gratuita, caratterizzata da un marchio riconoscibile. Tale iniziativa è affiancata dalla costituzione di una piattaforma satellitare per l'offerta televisiva digitale gratuita TivùSat destinata ad integrare la copertura della rete digitale terrestre. A seguito di tale comunicazione, è stata avviata l'istruttoria preliminare volta ad acquisire tutte le informazioni e gli elementi in base ai quali effettuare le valutazioni previste dall'art. 43 del Testo unico. Sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria preliminare, l'Autorità, con delibera n. 519/09/CONS del 14 settembre 2009, ha deciso di non avviare l'istruttoria, non ravvisando il superamento dei limiti previsti dall'art. 43 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che fossero rispettate le seguenti previsioni: a) le *smart card* di Tivù non fossero utilizzate per la fruizione

di servizi di televisione a pagamento; b) la società Tivù offrì ad eventuali terzi interessati gli stessi servizi prestati in favore delle Parti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

Verifica del rispetto del limite di cui all'art. 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modificazioni e integrazioni

Nel corso del 2009 è stato svolto un procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/90 per la verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 43, comma 8, del Testo unico. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, con delibera n. 524/09/CONS del 23 settembre 2009, l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria ai sensi dell'art. 5 del regolamento (delibera n. 646/06/CONS), non ravvisando ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza del superamento del limite di cui all'art. 43, comma 8, del Testo unico, alla luce del fatto che nessun soggetto risultava in possesso di autorizzazioni per la diffusione di programmi che superavano il tetto del 20% dei programmi irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica o digitale terrestre. Nella stessa delibera, l'Autorità ha ritenuto opportuno disporre un approfondimento tecnico-giuridico sulle diverse tipologie di contenuti irradiati in tecnica digitale terrestre e sull'individuazione di appositi criteri metodologici per il calcolo dei programmi, sulla base dei quali adottare i criteri per le future verifiche ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo n. 177/2005.

Verifica del rispetto dei principi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dell'accordo sull'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato dall'associazione DGTVi

Nel mese di novembre 2009, l'associazione per il digitale terrestre DGTVi ha notificato all'Autorità un accordo riguardante l'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre al quale hanno aderito le emittenti nazionali riconducibili alle società Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, Dfree Sport Italia, le emittenti locali aderenti alle associazioni FRT e Aeranti-Corallo, nonché le emittenti Tv 2000 e K2. Successivamente, ad integrazione dell'accordo notificato, le associazioni rappresentative delle emittenti locali FRT e Aeranti-Corallo aderenti a DGTVi hanno presentato all'Autorità un accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2009, che individuava i criteri utilizzabili per l'individuazione delle emittenti locali all'interno del *range* di numerazione assegnata alle predette emittenti. Con delibera n. 647/09/CONS del 19 novembre 2009, alla luce della dimensione dell'accordo notificato, che coinvolgeva un elevato numero di operatori del settore televisivo compresi i principali operatori del settore, l'Autorità ha deciso di avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del regolamento n. 646/06/CONS, al fine di verificare se tale accordo fosse rispettoso dei principi enunciati dall'art. 43 del Testo unico in materia di pluralismo e concorrenza. Nell'ambito dell'istruttoria sono stati auditi più di venti operatori del settore (associazioni di categoria, emittenti nazionali, emittenti locali).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di modifica del Testo unico, il cui articolo 5, comma 2, affida all'Autorità il compito di adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale

terrestre, in chiaro e a pagamento, e di stabilire le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, con delibera n. 123/10/CONS del 16 aprile 2010, l'Autorità ha deliberato l'archiviazione dell'istruttoria avviata nei confronti di DGTVi per sopravvenuta impossibilità di dare luogo ad accordi di tipo pattizio in materia dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre. Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria è comunque emerso che l'accordo notificato dall'associazione DGTVi, da un lato, non garantiva condizioni di applicabilità valide per tutti gli operatori nel settore, anche alla luce delle discordanti opinioni espresse nell'ambito dell'istruttoria da taluni partecipanti, e che, dall'altro lato, l'accordo presentava alcuni profili di criticità in relazione al rispetto dei principi di pluralismo e concorrenza, tra i quali la mancata garanzia di adeguate numerazioni per soggetti nuovi entranti nel settore. Pertanto, nella delibera di archiviazione, si è provveduto a precisare che l'accordo notificato non poteva produrre effetti di alcun tipo, neanche di natura retroattiva e, in particolare, non poteva dare luogo a preuso della numerazione utilizzata dagli operatori sulla base del predetto accordo.

Verifica delle operazioni di operazioni di concentrazione consistenti nell'acquisizione di società attive nel settore dell'editoria elettronica ed annuaristica anche per il tramite di internet

Sempre con riferimento alle attività correlate alle verifiche previste dall'articolo 43 del integrazioni Testo unico, sono state oggetto di esame da parte dell'Autorità anche operazioni di concentrazione consistenti nell'acquisizione del controllo esclusivo di società attive nel settore dell'editoria elettronica ed annuaristica anche per il tramite di internet, in particolare:

1. nel luglio 2009 l'Autorità ha concluso l'istruttoria preliminare concernente l'acquisizione da parte della Dada s.p.a. - società che offre servizi di *community & entertainment* fruibili via *web* e telefono cellulare, nonché domini, servizi di *hosting* e soluzioni avanzate di pubblicità *on-line* - del controllo esclusivo di E-Box s.r.l., società che svolge attività di gestione di spazi virtuali su internet, all'interno dei quali gli utenti possono inserire e condividere contenuti informativi, esperienze ed opinioni su vari temi (c.d. *blog*) e, in particolare, è titolare di un *network* di *blog* specializzati tematicamente;

2. nel settembre 2009, si è conclusa l'istruttoria preliminare relativa all'acquisizione da parte della società Marsilio s.p.a. - società operante nel settore dell'editoria libraria - del controllo di LOG607 s.r.l., società operante nell'editoria varia, combinando gioco e narrazione per creare *format* editoriali innovativi attraverso la combinazione di *media* tradizionali e digitali;

3. nel novembre 2009, l'Autorità ha concluso l'istruttoria preliminare concernente l'acquisizione da parte della sopraindicata società Dada s.p.a. del controllo esclusivo della Fueps s.r.l., società attiva nell'*on-line gaming* e nella commercializzazione al dettaglio di videogiochi attraverso internet;

4. nell'aprile 2010, l'Autorità ha definito l'istruttoria preliminare riguardante il passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo da parte di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. - attiva nei mercati dell'editoria e dell'informazione mediante la pubblicazione di libri e periodici, della pubblicità, nonché delle attività radiofoniche e connesse

ad internet - della Mondolibri s.p.a., società che opera nel settore della vendita a distanza di prodotti editoriali, nonché di vendita *on line* di prodotti editoriali.

Alla luce dell'evoluzione tecnologica che presenta sempre nuove opportunità nel settore dell'editoria elettronica, anche via internet, e che amplia il contesto degli operatori che vi fanno parte - non più solo case editrici, ma anche produttori di beni e servizi - l'Autorità ha ritenuto le operazioni di concentrazione sopradescritte non idonee, per i ricavi conseguiti e per la posizione detenuta dalle parti in un contesto caratterizzato dalla presenza di un numero crescente di operatori, alla costituzione di posizioni dominanti nel SIC e nelle aree economiche che lo compongono, o comunque lesive del pluralismo.

3.10. La televisione digitale terrestre e la radiofonia digitale

Attività di pianificazione

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2009 e aprile 2010, sono proseguite le attività di pianificazione in attuazione di quanto stabilito con la delibera n. 163/06/CONS recante "Atto di indirizzo – approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale".

Tali attività sono finalizzate alla revisione e all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e alla realizzazione di una razionale conversione del sistema radiotelevisivo dalla tecnica analogica a quella digitale, anche a seguito di quanto deciso dalla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC06), tenutasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno del 2006, organizzata dal Settore radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) per la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la radiodiffusione televisiva), nei paesi della regione 1, situati a ovest del meridiano 170°E e a nord del parallelo 40°S e nella Repubblica islamica dell'Iran.

Nell'attività di pianificazione sono state, altresì, attuate le previsioni di cui all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua il 2012 quale termine ultimo per il passaggio al digitale.

In data 7 aprile 2009, l'Autorità ha approvato la delibera n. 181/09/CONS recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri" sulla base dei quali darà corso agli adempimenti di propria competenza in materia di procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Tale delibera stabilisce l'uso della tecnica SFN (*single frequency network*) per ottimizzare l'utilizzo della risorsa radioelettrica e pianificare così il maggior numero di reti televisive da suddividere tra reti nazionali e locali (riserva di un terzo secondo la normativa vigente). Utilizzando la tecnica SFN, il piano di assegnazione dovrebbe prevedere 21 reti nazionali in tecnica DVB-T, con copertura approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale, ed ulteriori 4 reti nazionali in tecnica DVB-H.

I criteri identificati nella summenzionata delibera sono stati richiamati, anche per rispondere alla procedura di infrazione n. 2005/5086, dall'art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008".

L'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, al fine di rispettare il termine di *switch-off* delle trasmissioni analogiche, fissato al 2012 dalla legge n. 66/2001 e successive modificazioni, nonché di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, disponeva che fosse definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree interessate e delle rispettive scadenze. Il decreto ha previsto la suddivisione dell'Italia in 16 aree tecniche fissando il relativo calendario di *switch-off* nelle singole aree.

Il decreto adottato il 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, ha fissato le tempistiche per la definitiva conversione in Italia della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ed è stato successivamente modificato con decreto 10 aprile 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2009⁹⁵.

Rispettando le tempistiche fissate nel summenzionato decreto 10 aprile 2009 e procedendo, come di consueto, alla convocazione dei tavoli tecnici che hanno visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati, sono già state adottate le seguenti delibere:

a) delibera n. 294/09/CONS recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle province di Torino e Cuneo";

b) delibera n. 295/09/CONS recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e di Bolzano", così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS recante "Modifica alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e Bolzano";

c) delibera n. 426/09/CONS recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo";

d) delibera n. 615/09/CONS recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania".

In data 11 febbraio 2010, si è dato avvio al procedimento concernente il completamento della revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T, convocando in consultazione sia i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sia tutte le rimanenti emittenti radiotelevisive a carattere nazionale.

Un primo documento di consultazione ha individuato due fasi: nella prima vengono valutate le potenzialità di copertura di tutte le frequenze simulando, per ciascuna, un utilizzo in tecnica SFN su base nazionale, mentre nella seconda, in base alla potenzialità di copertura ottenuta nella prima fase, viene definita la suddivisione delle frequenze per la pianificazione di reti nazionali (DVB-T e DVB-H) e per le reti locali DVB-T, nel rispetto delle previsioni di legge.

95 Al momento della stesura della presente Relazione è in fase di elaborazione definitiva e pubblicazione il decreto nel quale è prevista nel secondo semestre del 2010 la digitalizzazione di tutte le Regioni comprese nella parte settentrionale del Paese, inclusa la Liguria.